

18. RISOLUZIONE OMBUDSMAN BANCARIO¹ -Variazioni del Tasso-

Alle variazioni di tasso delle aperture di credito in conto corrente non può essere attribuita decorrenza anteriore a quella della pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale (ric. n. 1818/2002).

Espongono i ricorrenti, titolari dal maggio 2000 di un'apertura di credito semplice in conto corrente concessa dalla Banca ..., che "le rate di ammortamento" avevano subito, fino ad aprile 2001, un "continuo aumento" senza alcuna comunicazione in merito da parte della banca, per poi diventare costanti, con conseguente trasformazione del tasso da variabile a fisso. Chiedono pertanto "il ripristino ed il rispetto delle condizioni contrattuali, nonché il recupero di tutte le eventuali somme percepite indebitamente".

Replica la banca che il finanziamento di cui trattasi era un'apertura di credito semplice a tasso variabile, non agganciata ad uno specifico parametro di riferimento e che le variazioni via via intervenute avevano formato oggetto di apposita comunicazione.

Osserva in primo luogo il Collegio che l'art. 118 del d.Lgs. n. 385/1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" — che ha recepito l'art. 6 della legge n. 154/1992 recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" — prevede che la banca possa variare, unilateralmente e in senso sfavorevole per i clienti, le condizioni concordate, purché dette modifiche siano comunicate agli interessati ovvero, quando trattasi di variazioni generalizzate, siano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. I clienti che non intendono accettare le nuove condizioni possono recedere dal contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso inutilmente tale termine, le nuove condizioni si intendono approvate. Il Collegio, dall'esame della documentazione esibita dalle parti, rileva che il 10 maggio 2000 i ricorrenti avevano sottoscritto un'apertura di credito semplice regolata al tasso annuo del 7,5% con riserva "di modificare le condizioni economiche [da parte della banca] rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente le prescrizioni della legge 17 febbraio 1992, n. 154". Rileva ancora il Collegio che la banca ha puntualmente comunicato ai ricorrenti le variazioni di tasso apportate al finanziamento, ma ha attribuito a tali variazioni decorrenza antecedente la data della relativa comunicazione. Ritiene infatti il Collegio che la variazione delle condizioni ha

¹ Organismo collegiale creato nel 1993 dal sistema bancario per risolvere gratuitamente il contenzioso tra le banche e i clienti in quanto privati consumatori.

effetto esclusivamente dalla data in cui il cliente riceve la comunicazione, ovvero dalla pubblicazione del relativo comunicato sulla Gazzetta Ufficiale e non già anteriormente a tale data. In relazione a quanto precede, pertanto, il Collegio dichiara la banca tenuta a ricalcolare alla luce del suddetto principio, con giusta valuta, ai ricorrenti, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione da parte della segreteria tecnica e con invio all'Ombudsman di idonea documentazione a comprova, gli interessi percepiti per il finanziamento. Manda alla segreteria di comunicare alle parti quanto deciso.